

23725.



A.T.P.
Azienda Trasporti Pubblici

20 GEN 2017

PROT. N. 35 / 1

26

REPUBBLICA ITALIANA Decr. n. 3/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA


in persona del Giudice designato ex art. 141, comma 2, D.Lgs.
n. 174/2016 Consigliere Maurizio Massa, ha pronunciato il seguente

DECRETO

sull'istanza del Procuratore regionale, iscritta al n. **23725** del
registro di Segreteria.

RITENUTO

con l'istanza indicata, il Procuratore regionale ha richiesto a
questa Sezione l'emissione di un decreto, da notificarsi al legale
rappresentante pro tempore del **Consorzio Azienda Trasporti
Pubblici** con sede nel Comune di **Nuoro Via Montale n°5**, codice
fiscale e partita IVA **0008740911**, per la fissazione del termine
entro il quale il predetto agente contabile dovrà rendere il conto della
gestione dei seguenti servizi pubblici: gestione parcheggi a
pagamento nel territorio comunale di **Nuoro**, per **gli anni dal 2010
al 2015**;



la Procura attrice riferisce che la predetta Azienda svolge per
conto dell'Amministrazione locale, le attività di riscossione dei
corrispettivi previsti per le soste nelle aree di proprietà comunale,
sulla base dei seguenti contratti di concessione:

- 1) convenzione Rep. n. 133 del 29/06/1998, inerente alla
gestione dei parcheggi in superficie per sosta breve approvata con

23725.

deliberazione C.C. n. 133 del 29.12.1997 integrata dalla deliberazione C.C. n. 19 del 6/3/1998, tuttora in regime di proroga, in cui è stato previsto il riversamento semestrale all'Ente dell'utile presunto, ai fini del reimpiego ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D. L.vo n. 285 del 1992, al netto dei costi sostenuti dal concessionario, derivante dalla commercializzazione delle tessere;

2) convenzione rep. n. 6219 del 10 giugno 2004. approvata con deliberazione G.C. n°196 del 4/09/2003, integrata con del G.C. n° 84 del 20/04/2004 e riapprovata con del. G.U. n° 184 del 15/09/2005, inerente alla gestione dei parcheggi di Piazza Italia (tre piani di cui due coperti) e di Piazza Vittorio Emanuele (un piano seminterrato coperto), con cui è stato disposto che il parcheggio seminterrato di Piazza Vittorio Emanuele fosse integrato a quelli di superficie e gestito mediante tessere "gratta e sosta", mentre per i due piani coperti di Piazza Italia, ne è stato regolato l'uso mediante abbonamenti;

con nota del 18/11/2014 il Dirigente del Settore Gestione Risorse e il Segretario Generale hanno comunicato che il Comune di Nuoro in ragione della natura delle convenzioni, non ha ritenuto di considerare l'A.T.P. come agente contabile, pretendendo solo la presentazione di rendiconti amministrativo—contabili, con la precisazione che gli utili per la gestione dei parcheggi sono iscritti nel bilancio del medesimo Comune per assolvere le finalità di cui all'art. 7, comma 7, del Codice della strada;

con successiva nota del 7/03/2016 il Segretario Generale ha

23725.

confermato la mancata presentazione del conto giudiziale da parte del Consorzio Azienda Trasporti Pubblici (ATP), anche con riferimento alle annualità 2014 e 2015;

dagli atti trasmessi a corredo delle comunicazioni risulta che l'A.T.P. ha fornito all'Ente, nel corso degli anni, un prospetto economico riassuntivo dei costi e dei ricavi riferiti ai parcheggi in questione;

parte istante ha dedotto che l'agente contabile non ha provveduto alla resa del conto della su riferita gestione nonostante siano trascorsi i termini di legge;

udito, nella Camera di consiglio **del 15 dicembre 2016**, il Pubblico Ministero, nella persona del vice Procuratore **generale Susanna Loi**, il quale ha insistito per l'accoglimento dell'istanza;

CONSIDERATO

ai sensi degli articoli 74 del R.D. n° 2440 del 1923, 610 e seguenti del R.D. n° 827 del 1924 e 44 del T.U. n° 1214 del 1934 - applicabili nel caso di specie, in quanto principi generali del settore, che integrano altresì la materia riservata allo Stato in ordine alla definizione dei presupposti per l'incardinazione della giurisdizione contabile - tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni o dei pagamenti, o hanno comunque maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, rivestono la qualifica contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale;

l'art. 93 del T.U.E.L. n. 267/2000 prevede specificamente che gli agenti contabili degli enti locali sono tenuti alla resa del conto

23725.

giudiziale;

P.Q.M.

Visti gli articoli 44 e 45 del R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e
39 del R.D. n. 1038 del 13 agosto 1933;

Viste le leggi 8 ottobre 1984 n. 658 e 14 gennaio 1994 nn. 19
e 20 come successivamente modificate ed integrate

DECRETA

è assegnato all'agente contabile **Consorzio Azienda
Trasporti Pubblici** con sede nel Comune **di Nuoro Via Montale
n°5**, codice fiscale e partita IVA **0008740911**, il termine di 180
(centottanta) giorni, decorrenti dalla notificazione del presente
decreto, per il deposito dei conti relativi alla gestione dei parcheggi a
pagamento nel territorio comunale di **Nuoro**, per **gli anni dal 2010
al 2015**, meglio precisati nelle convenzioni sopra riportate.

Manda al Procuratore Regionale affinché, ai sensi **dell'articolo
141, comma 5, del D.Lgs. n. 174/2016**, copia del ricorso e del
presente decreto venga notificato al contabile.

Così decretato in Cagliari, nella camera di consiglio **del 15
dicembre 2016.**

IL GIUDICE DESIGNATO

F.to Maurizio Massa

/Il Direttore della Segreteria



Depositato in Segreteria in data 15/12/2016

23725.

**SEGRETERIA SEZIONE
GIURISDIZIONALE
CAGLIARI**

Per copia conforme all' originale

Cagliari, li 20/12/2016

IL DIRETTORE



CORTE DEI CONTI - CAGLIARI	
11 APR 2016	
SEZIONE GIURISDIZIONALE	

n° 2015/00758

623725

CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE

DELLA SARDEGNA

* * * * *

AL PRESIDENTE

DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SARDEGNA

* * * * *

ISTANZA PER RESA DI CONTO

* * * * *

Premesso:

- il Comune di Nuoro ha affidato il servizio relativo ai parcheggi a pagamento del proprio territorio all'Azienda Trasporti Pubblici, Ente consortile partecipato per il 75% dallo stesso Comune e per il 25% dalla omonima Provincia;

- la predetta Azienda svolge, per conto dell'Amministrazione locale, le attività di riscossione dei corrispettivi previsti per le soste nelle aree di proprietà comunale, sulla base dei seguenti contratti di concessione:

1) convenzione Rep. n° 133 del 29/06/1998, inerente alla gestione dei parcheggi in superficie, per sosta breve, approvata con deliberazione C.C. n. 133 del 29.12.1997, integrata dalla deliberazione C.C. n. 19 del 6/03/1998, tuttora in regime di proroga, in cui è stato previsto il riversamento semestrale all'Ente dell'utile presunto, ai fini del reimpiego ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D. L.vo n. 285 del 1992, al netto dei costi sostenuti dal concessionario.

derivante dalla commercializzazione delle tessere, il cui numero è determinato in contraddittorio con l'Amministrazione comunale, mediante numerazione progressiva, e riscontrato in appositi bollettari di carico e scarico;

2) convenzione rep. n. 6219 del 10 giugno 2004, approvata con deliberazione G.C. n°196 del 4/09/2003, integrata con del. G.C. n° 84 del 20/04/2004 e riapprovata con del. G.C. n° 184 del 15/09/2005, inerente alla gestione dei parcheggi di Piazza Italia (tre piani di cui due coperti) e di Piazza Vittorio Emanuele (un piano seminterrato coperto), con cui è stato disposto che il parcheggio seminterrato di Piazza Vittorio Emanuele fosse integrato a quelli di superficie e gestito mediante tessere "gratta e sosta", mentre per i due piani coperti di Piazza Italia, ne è stato regolato l'uso mediante abbonamenti, previo affidamento di entrambe le aree in comodato d'uso gratuito per la durata di sei mesi (prorogabile di altri sei) a decorrere dalla data di consegna dei locali.

Per queste ultime gestioni, è stato stabilito che i proventi riscossi fossero incamerati dalla stessa Azienda a titolo di anticipazione del contributo in conto esercizio, a carico del Comune sulla base dello statuto del Consorzio, salvo conguaglio allo scadere del contratto. E' stato altresì previsto che i costi sostenuti e i ricavi conseguiti fossero separatamente contabilizzati e adeguatamente documentati.

Con nota del 18/11/2014, a firma del Dirigente del Settore Gestione Risorse e del Segretario Generale, è stato comunicato che il Comune di Nuoro, in ragione della natura delle convenzioni, *non ha ritenuto di considerare l'ATP come agente contabile*, pretendendo solo la presentazione

di rendiconti amministrativo-contabili.

E' stato, inoltre, precisato che gli utili per la gestione dei parcheggi sono iscritti nel bilancio del medesimo Comune per assolvere le finalità di cui all'art. 7, comma 7, del Codice della strada, sopra richiamato.

Con successiva nota n°10400 del 7/03/2016 il Segretario Generale ha confermato la mancata presentazione del conto giudiziale da parte del Consorzio Azienda Trasporti Pubblici (ATP), anche con riferimento alle annualità 2014 e 2015.

Dagli atti trasmessi a corredo delle comunicazioni risulta che l'A.T.P. ha fornito all'Ente, nel corso degli anni, un prospetto economico riassuntivo dei costi e dei ricavi riferiti ai parcheggi in questione.

Considerato:

- l' Azienda Trasporti Pubblici, ente consortile a totale partecipazione pubblica, non ha provveduto a presentare i conti giudiziali relativi alle gestioni predette, comportanti la commercializzazione di tessere per la sosta, gestite attraverso bollettari di carico e scarico, e la riscossione di somme di spettanza del Comune, nonostante siano decorsi i termini di legge;

- la titolarità dell'entrata in capo all'Ente locale, derivante dall'uso differenziato di beni pubblici comunali, emerge, incontestabilmente, dall'art. 7, comma 7 della legge sopra citata, il quale imprime un vincolo pubblicistico di destinazione alle somme medesime, a prescindere dalla circostanza che il servizio sia esercitato attraverso lo strumento dell'organismo consortile (Cass. SS.UU. n. 12367/2001; Corte Conti Sez. Lazio sent. n. 3088 del 2005);

- ogni agente contabile è tenuto alla resa del conto giudiziale, giusto quanto disposto dagli articoli 74 del R.D. n° 2440 del 1923, 610 e seguenti

del R.D. n° 827 del 1924 e 44 del T.U. n° 1214 del 1934:

- l'art. 93 del T.U.E.L. n° 267 del 2000 prevede specificamente che gli agenti contabili degli enti locali sono tenuti alla resa del conto giudiziale:

- sulla base del complesso normativo vigente, la qualifica soggettiva di agente, correlata al c.d. maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica, determina pertanto l'obbligo, in capo a colui che abbia la disponibilità materiale concreta ed effettiva di tali beni, di rendere ragione della propria gestione in sede giudiziale, attraverso la presentazione di un documento contabile che dia contezza della gestione stessa e delle relative risultanze;

- l'art. 233 del medesimo T.U.E.L. n° 267 del 2000 stabilisce le modalità e i termini per l'adempimento di tale obbligo;

Ritenuto:

- a norma degli articoli 44 e 45 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti R.D. 1214/1934 e degli articoli 39 e seguenti del R.D. 1038/1933, di dover promuovere il giudizio per resa di conto nei confronti dell'Azienda Trasporti Pubblici, circoscrivendo, allo stato, il periodo interessato agli anni dal 2010 al 2015;

P.Q.M.

Il Sottoscritto Procuratore Regionale,

visti gli artt. 44 e 45 R.D. 12 luglio 1934, n° 1214; 39 e seguenti del R.D. 13 agosto 1933, n° 1038;

viste le leggi 8 ottobre 1984 n° 658 e 14 gennaio 1994, nn.19 e 20 e loro ss. mm. ii.;


CHIEDE

che la Sezione Giurisdizionale voglia **emettere decreto**, da notificarsi all'Azienda Trasporti Pubblici, C.F. 00087460911, con sede a Nuoro in via Montale n°5, in persona del Rappresentante Legale, con l'indicazione del **termine** entro il quale l'agente contabile dovrà rendere il conto delle gestioni suddette per gli anni dal 2010 al 2015.

Cagliari, 11 APR. 2016

IL PROCURATORE REGIONALE

(V.P.G. dott.ssa Antonietta Busi)
Antonietta Busi



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

IL PRESIDENTE

VISTA la suesesa istanza

FISSA la Camera di Consiglio


del 15 DIC. 2016

per la discussione del giudizio, delegando a

riferire il CONS. MAURIZIO MASSA

Cagliari, li 12 APR. 2016

*Le Pandolfi
Cristina Ottolenghi*



SEGRETERIA SEZIONE GIURISDIZIONALE
CAGLIARI

Per copia conforme all'originale

Cagliari, 20 DIC. 2016

IL DIRETTORE



RELATA NOTIFICA

addi 20 del mese di GENNAIO
nesso sottoscritto dichiaro di aver notificato
al Sig. CONSORZIO A.T.P. NUORO
copia del presente avviso mediante consegna a mani
di ARIU Rosina IMPIEGATA

IL MESSO NOTIFICATORE

Pico

